

# Le radici della mafia nel Salento

di ROSSANO ADORNO<sup>1</sup>

## 1. L'associazione di tipo mafioso

Dal punto di vista sociologico, la «mafia» è un «sistema» che muove illecitamente gli interessi economici e di potere di classi sociali eterogenee, sviluppandosi «dentro» lo Stato, ma fuori delle leggi e degli organi che esso si dà.

Le mafie, comunque localmente denominate, assumono forma associativa, sono tendenzialmente caratterizzate da rigidi criteri di affiliazione e sono fortemente radicate sul territorio che soggiogano con la loro forza intimidatrice.

Con l'evoluzione del fenomeno mafioso, si è compreso, peraltro, che l'area territoriale di insediamento costituisce, oramai, una sorta di “base operativa”, da cui le organizzazioni criminali proiettano l'azione egemonica verso contesti più ampi, di respiro anche sovranazionale.

Le associazioni mafiose attive nell'Italia meridionale rivelano una indubbia continuità culturale con le sette di carattere politico. Anche all'interno di queste aggregazioni umane non valevano le differenze sociali che, nel mondo ufficiale, emarginavano gli individui provenienti da classi subalterne; al contrario, i ruoli erano definiti sulla base dei meriti acquisiti nel corso della militanza. Anche le sette - nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale dei membri - erano strutturate gerarchicamente e disciplinate da un *corpus* di regole vincolanti, che contemplavano i rituali di affiliazione, i

---

<sup>1</sup> Professore associato di Diritto processuale penale.

passaggi di grado, gli obblighi degli adepti, le sanzioni conseguenti alla loro violazione e la relativa procedura applicativa. L'ingresso in queste società era sancito da un giuramento solenne, intriso di elementi sacri e profani, che segnava il passaggio dell'individuo a una dimensione elitaria di appartenenza, qualitativamente diversa rispetto alla precedente. Il precetto della mutua assistenza tra proseliti rappresentava il collante associativo. La pratica del segreto era il canone che garantiva la cifra esoterica e, allo stesso tempo, la possibilità di sopravvivenza dell'organizzazione. Verosimilmente, il carcere e il domicilio coatto sono stati i luoghi di travaso dei cerimoniali e dei modelli organizzativi di matrice settaria nella sfera conoscitiva delle organizzazioni criminali.

Sul piano normativo, l'associazione mafiosa viene disciplinata come autonoma fattispecie delittuosa soltanto con il varo dell'art. 416-*bis* c.p. da parte della l. 13 settembre 1982, n. 646. La nuova ipotesi criminosa, inserita nel titolo V del codice penale tra i delitti contro l'ordine pubblico, è incentrata prevalentemente sui mezzi usati e sui fini perseguiti. La scelta, che conferisce duttilità applicativa alla fattispecie, muove da un'attenta analisi delle forme di manifestazione della criminalità mafiosa, sempre più camaleontiche e, perciò, difficilmente riconoscibili. In questa prospettiva, assumono rilievo la «forza di intimidazione del vincolo associativo», cui consegue una «condizione di assoggettamento e di omertà», il metodo dell'associazione (c.d. “metodo mafioso”), consistente nell'«avvalersi» di tale forza intimidatrice, e il programma, incentrato sul perseguimento di una serie di finalità dettagliatamente elencate. Proprio in questa enumerazione si riscontra il *novum* dell'art. 416-*bis* c.p.: per la prima volta, infatti, acquistano rilevanza anche scopi leciti - ad es., quello di acquisire in modo diretto o, per interposta persona, la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche - che, in forza del metodo mafioso utilizzato per perseguirli, assumono il crisma della illiceità. Si è, in tal modo, colpita la mafia imprenditrice ed ogni forma gattopardesca con cui essa possa manifestarsi.

L'associazione mafiosa, di regola, costituisce uno dei possibili approdi di una pregressa consorceria non mafiosa (c.d. "sodalizio matrice"), pur non potendosi escludere, a livello teorico, che una organizzazione sorga con le stimmate della mafiosità per autogenesi, grazie alla caratura criminale dei suoi componenti di spicco, all'elevato numero di aderenti, alle "protezioni" altolocate che può vantare.

L'*in sé* del fenomeno è la forza di intimidazione, una *vis* che, promanante dal vincolo associativo in quanto tale, genera una condizione di sottomissione alla volontà e al potere del sodalizio e il tendenziale rifiuto, dettato dal timore di ritorsioni, a collaborare con gli organi dello Stato. Si tratta, in altri termini, della "fama criminale", una sorta di avviamento grazie al quale la consorceria proietta le sue attività nel futuro.

## **2. Origine e palingenesi della "quarta mafia"**

Già a partire dal 1970, si registra in Puglia una forte presenza di individui estranei al contesto locale e strettamente legati a sodalizi mafiosi tradizionali.

La *Camorra*, con la chiusura del porto di Tangeri in Marocco, aveva abbandonato la "via tirrenica" del contrabbando di tabacchi, riversando il proprio interesse per la "via adriatica", che vedeva nella Puglia, e nella zona di Brindisi in particolare, il principale luogo di sbarco delle casse di sigarette provenienti dalla Grecia, dall'Albania e dalla Jugoslavia, e destinate al mercato campano.

Nella seconda metà degli anni '70, poi, gli istituti penitenziari della regione iniziarono ad affollarsi di numerosi detenuti affiliati alla *Nuova Camorra Organizzata* - l'associazione mafiosa creata qualche anno prima da Raffaele Cutolo -, inviati in istituti di pena lontani dalla Campania per evitare possibili proiezioni, nell'ambiente carcerario, degli scontri in atto con il clan rivale della *Nuova Famiglia*.

Nel frattempo, nella provincia di Brindisi - in particolare, nella zona di Fasano - erano giunti numerosi siciliani affiliati a *Cosa Nostra*, sottoposti al regime preventivo del soggiorno

obbligato. Costoro, consapevoli del ruolo strategico che la Puglia avrebbe potuto svolgere come testa di ponte dei clan siciliani nel traffico di droga verso il Nord Italia, stabilirono ben presto legami con i rappresentanti più autorevoli della criminalità autoctona.

A differenza della mafia siciliana, che non rivelò uno specifico interesse per la creazione in Puglia di proprie diramazioni operative, la camorra cutoliana, anche avvalendosi del potere detenuto in ambito carcerario, che diventava pertanto luogo privilegiato di reclutamento di nuove leve, mirava a estendere oltre i confini regionali la propria rete organizzativa. Il progetto di Cutolo culminò, nel 1981, con la decisione di dare vita alla *Nuova Grande Camorra Pugliese*, una associazione strutturata secondo il modello formale della consorella campana, nella quale sarebbero confluiti tutti i gruppi già attivi nella regione e che, pur dotata di autonomia, sarebbe stata sottomessa sotto il profilo economico all'associazione cutoliana, cui avrebbe dovuto versare circa la metà dei proventi frutto delle attività illecite.

Le continue vessazioni praticate negli istituti penitenziari dagli affiliati campani nei confronti dei detenuti locali e il controllo opprimente che, all'esterno, i camorristi esercitavano sui traffici illeciti avevano indotto i rappresentanti di maggior spessore della criminalità pugliese, soprattutto dei clan brindisini e leccesi, la cui caratura delinquenziale era intanto cresciuta, a svincolarsi dal fardello camorrista, dando vita ad autonome associazioni criminali strutturate secondo il modello delle mafie storiche, delle quali ripetevano i rituali simbolici di affiliazione, le formule di giuramento e le gerarchie di comando. Fu, dunque, un'esigenza di autotutela a indurre la delinquenza locale, nei primi anni '80, a costituire due distinti sodalizi: la *Famiglia Salentina Libera* e la *Sacra Corona Unita*.

Della prima reca specifica testimonianza il «codice S» ritrovato nel mese di febbraio del 1984 a Pianosa, nella cella di Salvatore Rizzo, che si sarebbe rivelato l'ideatore del sodalizio.

Della seconda fu rinvenuto lo statuto nel mese di aprile dello stesso anno nella cella del carcere di Bari in cui era detenuto

Giuseppe Rogoli, originario di Mesagne. Stando all'*incipit* dello statuto, il sodalizio sarebbe stato fondato dallo stesso Rogoli «con l'aiuto dei compari diritti» l'1 maggio 1983.

Nella *Sacra Corona Unita*, secondo il progetto originario, sarebbero dovute confluire tutte le componenti della criminalità regionale. Se non che, preferendo i clan foggiani e tarantini (fatta eccezione per il gruppo che gravitava nella zona di Manduria) restare legali alla camorra cutoliana, aderirono alla nuova struttura soltanto le compagini del Sud barese e delle province di Brindisi (e della propaggine territoriale di Manduria) e Lecce.

Il processo di costituzione della nuova entità criminale si realizzò grazie all'interessamento della *Ndrangheta*, «i compari diritti» evocati dallo statuto della *Sacra Corona Unita*. A tal fine, Rogoli dovette rivolgersi a Umberto Bellocco, noto esponente della criminalità mafiosa calabrese, per ottenerne apposita investitura. Il riconoscimento da parte di una associazione mafiosa dalle antiche origini era necessario per suggellare l'affrancamento dalla prevaricazione camorrista.

A metà degli anni '80, il percorso fondativo dei sodalizi mafiosi salentini (e regionali) poteva dirsi ormai compiuto: nondimeno, i processi avviati, parallelamente, a Bari contro la *Sacra Corona Unita* e a Lecce contro la *Famiglia Salentina Libera* esclusero il carattere mafioso delle due associazioni. Fu decisiva, per l'esito giudiziario, la considerazione che nel breve periodo trascorso dalla loro costituzione queste consorterie non avevano potuto acquisire nel territorio quella "fama criminale" che generò all'esterno assoggettamento e omertà.

L'iniziale sottovalutazione del fenomeno mafioso favorì la rifondazione della *Sacra Corona Unita* e l'accorpamento in essa della *Famiglia Salentina Libera*. La consapevolezza, emersa dalle vicende giudiziarie, che il vincolo di segretezza aveva mostrato la corda - la superficialità rivelata dagli affiliati nel maneggiare i documenti che descrivevano il funzionamento del sodalizio aveva consentito alla magistratura di entrarne agevolmente in possesso; lo stesso Rogoli, nel corso di un interrogatorio, aveva ammesso l'esistenza della *Sacra Corona*

*Unita* e riconosciuto il proprio ruolo di fondatore, pur negando la natura mafiosa dell'associazione -, l'inosservanza, più volte registrata, dell'obbligo di assistere economicamente gli affiliati detenuti e le loro famiglie, la scarsa cura rivolta alla selezione degli adepti e la crescente conflittualità interna tra gli esponenti di spicco dell'organizzazione avevano reso improcrastinabile l'avvio del processo rifondativo, che culminò alla fine del 1987 nella costituzione della *Nuova Sacra Corona Unita* in una cella del carcere di Trani. La rinascita, dunque, era collegata, simbolicamente, anche ad una nuova denominazione del sodalizio. Resasi indipendente, con l'avallo di Rogoli e di alcuni "capi bastone" calabresi, la fazione Sud barese - che prese il nome *La Rosa* -, la *Nuova Sacra Corona Unita* finì per conservare il controllo territoriale delle province di Brindisi e Lecce (e, in parte, di Taranto).

Il nuovo corso era caratterizzato da una intensificazione dell'impegno alla riservatezza, da un irrigidimento dei criteri di selezione, funzionale ad elevare l'affidabilità personale degli affiliati, dalla istituzione di un organo di vertice (una commissione), che avrebbe dovuto svolgere funzioni di coordinamento e di risoluzione dei contrasti tra le famiglie o interni alle stesse ed adottare le decisioni nevralgiche per la vita del sodalizio, comprese quelle di tipo punitivo per gli adepti che non avessero rispettato le regole, e di un organo esecutivo («gruppo di fuoco» o «squadra della morte») delle sentenze di condanna a morte emesse nei confronti degli affiliati inadempienti.

### **3. Il modello organizzativo e i settori di interesse della *Sacra Corona Unita***

La *Sacra Corona Unita* rappresenta un esempio di come il modello organizzativo che ha caratterizzato i sodalizi mafiosi tradizionali possa essere adattato a consorterie criminali che attecchiscono in un diverso contesto sociale, economico e politico.

Connotata fin dall'origine da una forte impronta ideologica – quella dell'«associazione giustiziera», nata per porre un freno ai soprusi della Camorra, da un lato, e del sodalizio di mutuo soccorso, votato a scopi di solidarietà per gli affiliati detenuti e le rispettive famiglie, dall'altro -, la *Sacra Corona Unita* si dotò immediatamente di uno statuto destinato a garantire, anche simbolicamente, la coesione tra gli adepti, fondata sul vincolo di affratellamento, e a rimarcare la peculiarità della nuova dimensione di appartenenza.

L'ingresso nel sodalizio era segnato dalla cerimonia di affiliazione e dal relativo giuramento solenne. L'elemento simbolico-rituale caratterizzava l'intera vita dell'associazione: ad ogni passaggio di grado (la c.d. «dote») corrispondeva una particolare cerimonia, e la stessa irrogazione delle punizioni, compresa quella capitale, era scandita da una specifica liturgia.

I ruoli erano articolati secondo una rigida gerarchia di comando, strutturata su otto livelli o gradi - non necessariamente corrispondenti al potere in concreto esercitato, talvolta dipendente dal carisma individuale dell'adepto -, a loro volta, distribuiti all'interno di tre distinte sfere societarie: in ordine crescente, i gradi di «Picciotto» e di «Camorrista» erano propri della «Società Minore»; quelli di «Sgarrista» (o «Dispari») e di «Santista» della «Società Maggiore»; quelli di «Evangelista», «Tre quartino», «Crimine» (o «Diritto al medaglione») e «Crimine distaccato» (o «Diritto al medaglione con catena») della «Società Segreta». Ad ogni grado corrispondeva una delimitata sfera di competenze. La gerarchica poteva essere progressivamente scalata dall'affiliato dopo un periodo di proficua permanenza in ciascuno dei singoli stadi. Solo l'attribuzione del grado di «Santista» legittimava il sodale a creare una famiglia propria e a reclutare direttamente altri adepti per controllare un determinato territorio. Coloro che detenevano i gradi di «Tre quartino», «Crimine» e «Crimine distaccato» componevano il «Consiglio Generale», l'organo supremo deputato ad assumere le decisioni strategiche, che poteva essere presieduto soltanto da chi fosse stato investito della «dote» di «Crimine distaccato». All'interno

dell'associazione non vigeva il principio di democraticità nell'attribuzione dei ruoli apicali che ha sempre caratterizzato le consorterie mafiose tradizionali: in queste, il metodo elettivo conferisce "legittimità" all'assetto strutturale e consente a chi assume ruoli decisionali di poter contare sul consenso della base; nel sodalizio pugliese, la designazione dall'alto, fondata sul rapporto fiduciario che intercorreva tra il designante e il designato, radicava su un atto autoritario e su rapporti di forza il rispetto delle decisioni. L'obbligo codificato di mantenere il segreto verso l'esterno si coniugava con un'assoluta compartimentazione informativa interna: ad ogni sfera gerarchica corrispondevano livelli diversi di conoscenza delle attività associative e dell'identità dei sodali. Un velo di assoluta inconoscibilità copriva i componenti del Consiglio Generale.

Nella *Sacra Corona Unita*, come in altri sodalizi mafiosi, l'organizzazione verticistica dei ruoli di comando si abbinava, sul piano orizzontale, ad una ripartizione del territorio di influenza tra diversi gruppi, retti da uno o più responsabili, a loro volta divisi in famiglie, facenti capo ad un referente (o capo-zona). Resosi autonomo il gruppo del Sud barese, residuarono lo schieramento brindisino (e la relativa appendice della zona di Manduria), per ragioni geopolitiche più vicino al vertice, e il gruppo leccese, più numeroso ed eterogeneo, data l'ampia estensione del territorio soggetto a controllo.

Le singole famiglie - che prendevano il nome dai rispettivi responsabili - erano spesso costituite sulla base di legami amicali o parentali e agivano in aree ristrette, che solo in casi limitati includevano più di tre comuni. Il coordinamento delle relative attività illecite era affidato a riunioni periodiche dei capi-zona, i quali, a loro volta, agivano sotto il diretto controllo e coordinamento di Rogoli, responsabile assoluto e capo incontrastato dell'organizzazione.

L'associazione, nei primi dieci anni di vita, ha incentrato i propri interessi principalmente nella gestione del gioco d'azzardo e in attività delittuose particolarmente remunerative, quali il contrabbando di tabacchi, le estorsioni, le rapine e, soprattutto, il traffico di armi (che in gran parte venivano

rivendute alle altre organizzazioni mafiose) e stupefacenti, alimentato da centri operativi situati nei paesi dell'ex Jugoslavia e in Albania

La posizione geografica ha favorito il progressivo consolidamento della funzione di raccordo svolta dalla *Sacra Corona Unita* tra le mafie dell'Europa orientale e dell'Asia (da quella turca a quella russa e cinese) e le organizzazioni criminali italiane.

Priva di una tradizione - e cioè, di quel retroterra storico-culturale che caratterizza "sociologicamente" le organizzazioni mafiose -, la *Sacra Corona Unita* si è servita delle regole scritte e del modello organizzativo per creare una "storia artificiale" e, allo stesso tempo, per dare un'immagine ideale di sé.

L'architettura interna, ideata per conciliare esigenze unitarie e interessi locali, le ha inoltre consentito, nella fase costitutiva, di ramificarsi in più province senza perdere la carica intimidatrice promanante dalla gestione verticistica del potere.

Se non che, la rigidità delle regole e la duttilità della struttura organizzativa avrebbero ben presto fatto i conti con la dimensione dei comportamenti e le dinamiche interne del potere, condizionate dagli ingenti flussi di denaro provenienti dalle attività illecite.

## Bibliografia

- APOLLONIO A., *Sacra corona unita: riciclaggio, contrabbando. Profili penali economici del crimine imprenditoriale*, Carocci, Roma 2010
- APOLLONIO A., *Storia della Sacra corona unita. Ascesa e declino di una mafia anomala*, Rubbettino, Soveria Manelli 2016
- CANTONE R., *Associazione di tipo mafioso*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., vol. 6, Utet, Torino 2011, pp. 30-52
- CHIARELLI M., *Sacra Corona Unita. I camaleonti della criminalità italiana*, Eir, Roma 2012
- CICONTE E.-FORGIONE F.-SALES I., *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, vol. 1-4, Rubbettino, Soveria Manelli, 2012-2016
- FIASCO M., *Puglia: Il crimine. Scenari e strategie*, Sapere 2000 Edizioni Multimediali, 1992
- LONGO M., *Sacra Corona Unita. Storia, struttura, rituali*, Pensa Multimedia, Lecce 1997
- MASSARI M., *La Sacra Corona Unita. Potere e segreto*, Laterza, Roma-Bari 2013
- SCIARRONE R., *Mafie vecchie. Mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma 2009
- TORNESELLO R., *Tacco e tabacco. Criminalità e contrabbando: il caso Brindisi*, Besa, Nardò 2009
- TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano 2015